

STATUTO

Art. 1

E' costituita l'"Associazione Italiana Assistenza agli Spastici - Busto Arsizio - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - ANNIBALE TOSI", in breve denominabile anche "A.I.A.S. Busto Arsizio - ONLUS - ANNIBALE TOSI".

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e segg. del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2

L'Associazione ha sede in Busto Arsizio, Via Alba n. 30.

Art. 3

Essa, operando nell'ambito dell'assistenza sanitaria, sociale e socio sanitaria, ha lo scopo di aiutare gli spastici e le persone fisicamente e/o psichicamente svantaggiate a diventare, per quanto possibile, indipendenti fisicamente, socialmente ed economicamente, consigliare ed assistere i loro geni-

tori e chiunque si occupi dei loro problemi facendo così proprio le finalità stabilite dallo Statuto sociale dell'A.I.A.S. Nazionale.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro ed aderisce all'A.I.A.S. Nazionale con sede in Roma; essa non può svolgere attività diverse da quella sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione può emettere "titoli di solidarietà".

L'Associazione persegue le proprie finalità ponendo in essere attività ed erogando servizi nell'ambito della Regione Lombardia.

L'Associazione, inoltre svolge ogni attività, senza fine di lucro, utile al raggiungimento delle finalità e degli scopi indicati in questo articolo, compreso la gestione di Scuole di Specializzazione per gli insegnanti di sostegno in convenzione con le Università e/o di altre specializzazione e ogni altra scuola, Corsi e progetti anche comunitari e/o attività finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento del personale della scuola, con esclusione di ogni altra che non sia direttamente connessa alle finalità e scopi suindicati ad eccezione di quelle at-

tività accessorie per natura alle finalità di cui sopra, in quanto integrative delle stesse. Svolge dette attività senza fini di lucro, con assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate per legge, per Statuto o per regolamento a favore di altre Sezioni dell'A.I.A.S. costituite in ONLUS; gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, dell'attività dell'Organizzazione viene redatto il Bilancio e Rendiconto annuale.

Art. 4

Essa potrà accordarsi o consorziarsi con altri Enti o Associazioni per svolgere in comune, in tutto o in parte, le proprie attività.

Le modalità di funzionamento, l'erogazione dei servizi e la gestione dell'Associazione potranno essere disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 5

Sono Soci ordinari le persone fisiche che, interes-

sate agli scopi dell'Associazione, abbiano chiesto di essere associate, ottemperando alle norme previste per il tesseramento e versando la quota associativa.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Sono soci onorari le persone fisiche che siano ritenute particolarmente meritevoli dal Consiglio Direttivo.

Il socio onorario è integralmente equiparato al socio ordinario, fatta eccezione per l'assolvimento della quota associativa da cui risulta esentato.

Art. 6

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici di Busto Arsizio.

In essa tuttavia, hanno diritto al voto ed all'elettorato attivo e passivo coloro che abbiano superato la maggiore età.

Art. 8

L'Assemblea, nominando nel suo seno un Presidente,

si riunisce in sede ordinaria una volta all'anno entro quattro mesi dalla fine dell'anno sociale che termina il 31 dicembre, per:

a) approvare la relazione del Presidente del Consiglio Direttivo;

b) approvare la relazione di controllo dei Revisori dei Conti;

c) approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell'attività dell'Associazione, presentati dal Consiglio e vistati dai Revisori dei Conti;

d) deliberare ogni eventuale argomento all'ordine del giorno proposto dal Consiglio, sia di propria iniziativa che su segnalazione dei soci;

e) eleggere ogni triennio, allo scadere delle cariche sociali, i membri del Consiglio ed i Revisori dei Conti;

f) eleggere i delegati che dovranno rappresentare l'Associazione all'Assemblea dell'A.I.A.S. Nazionale.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta del Consiglio o di almeno un decimo dei Soci, non oltre trenta giorni dalla richiesta; essa delibera in merito alle modificazioni dello Statuto associativo.

La convocazione dell'Assemblea dell'Associazione deve essere fatta almeno venti giorni prima della data fissata, con comunicazione scritte all'indirizzo risultante dal modulo di adesione ovvero a mano ad ogni avente diritto a parteciparvi, dell'ordine del giorno e del luogo, giorno e ora della adunanza.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea i Soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente che abbiano rinnovato il pagamento della quota sociale per l'anno in corso. Il rinnovo della quota sociale può avere luogo anche il giorno dell'assemblea prima della costituzione della stessa.

Art. 10

L'assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei Soci aventi diritto a parteciparvi ed in seconda convocazione, che potrà avere luogo almeno un giorno dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.

Art. 11

Nell'Assemblea ogni avente diritto a voto può essere rappresentato mediante delega da un altro Socio dell'Associazione avente diritto.

Nessun intervento potrà avere più di due deleghe.

Art. 12

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano ovvero per appello nominale o per scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei voti rappresentati.

Le elezioni dei membri del Consiglio e dei Revisori dei Conti nonché le votazioni aventi per oggetto persone fisiche vengono fatte a scrutinio segreto.

Art. 13

Il Consiglio è composto da nove membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea ordinaria dei soci ovvero in seguito a dimissioni della maggioranza dei membri dello stesso.

Devono far parte del Consiglio almeno un disabile ed un genitore di disabile.

Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, che potrà farsi rappresentare da un altro Revisore, ed il coordinatore dell'attività di riabilitazione.

Possono essere eletti tutti i Soci maggiorenni dell'Associazione. Non possono ricoprire cariche sociali in seno all'Associazione i Soci dipendenti, né coloro che comunque ricevano retribuzioni a qualsiasi titolo dalla Associazione stessa.

Qualora un dipendente fosse eletto ad una carica sociale dovrà optare o per la carica o per il rapporto

di dipendenza.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione facendo progressivo ricorso all'elenco dei candidati non eletti ovvero convocando l'Assemblea dei Soci per le opportuni deliberazioni.

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno.

Il Consiglio delibera in presenza di almeno la metà più uno dei membri eletti ed a maggioranza dei presenti degli aventi diritti al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14

MODALITA' PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:

a) Sono eletti dall'Assemblea a far parte del Consiglio Direttivo i Soci eleggibili che raccolgano il maggior numero di voti segreti espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti da eleggersi.

b) Nel giorno dell'Assemblea dopo la relazione del presidente si svolge il dibattito, con particolare riferimento alle proposte programmatiche eventualmente presentate.

c) I Soci nominano il Collegio Elettorale composto da un Presidente e da due Scrutatori.

d) OPERAZIONI DI VOTO: le operazioni di voto avranno

inizio e termine nelle ore stabilite dal Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente del Collegio Elettorale, coadiuvato dagli Scrutatori, distribuisce le schede debitamente vistate e timbrate al votante dietro presentazione di un documento di riconoscimento e delle eventuali deleghe.

e) OPERAZIONI DI SCRUTINIO: terminate le operazioni di voto, nell'ora stabilita dal Presidente dell'Assemblea, si darà inizio alle operazioni di scrutinio.

f) Saranno annullate le schede che non consentano di individuare la volontà dell'elettore o recanti segno di riconoscimento o comunque segni inequivocabilmente estranei all'espressione del voto.

Sulle contestazioni circa la validità dei voti si pronuncerà il Collegio Elettorale. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

g) Chiuse le operazioni di scrutinio, il relativo verbale redatto dal Presidente del Collegio, firmato dal Presidente e dai componenti del Collegio Elettorale, verrà letto dal Presidente dell'Assemblea stessa insieme alla graduatoria di tutti coloro che hanno ottenuto i voti.

h) Prima di dichiarare chiusa l'Assemblea, il Presi-

dente procede alla distribuzione delle schede elettorali ed acquisisce agli atti il verbale redatto dal Collegio Elettorale.

i) Ove tra i candidati eletti non risulti né un genitore di disabile, il Collegio Elettorale proclamerà eletti il disabile e il genitore di disabile che abbiano riportato il maggior numero di voti, in sostituzione degli ultimi candidati eletti.

l) Ad elezioni ultimate il Presidente dell'Assemblea procede all'insediamento degli eletti e fissa, in accordo con questi, la data della prima riunione per l'assegnazione delle cariche sociali.

m) Ove, per qualsiasi causa, venga contemporaneamente meno la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente o il Consigliere più anziano per età convocherà, entro sessanta giorni, l'Assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio.

La convocazione, ove non sia proceduto nel termine su indicato, può essere disposta da qualsiasi Consigliere, anche dimissionario.

Art. 15

Il Consigliere che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non interviene alle riunioni di Consiglio è dichiarato dimissionario, al suo posto subentra quello che segue la graduatoria.

Art. 16

Nella seduta di insediamento il Consiglio elegge tra i suoi Consiglieri il Presidente, un Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Le ultime due cariche possono essere cumulate nella stessa persona.

Art. 17

Le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Consigliere, Segretario e Tesoriere, sono gratuite e non possono dar luogo ad emolumenti di sorta salvo il rimborso spese sostenute per l'Associazione con delibera del Consiglio.

Art. 18

Il Consiglio provvede allo sviluppo ed all'indirizzo generale dell'Associazione, attua i deliberati dell'Assemblea, sovrintende e provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'attività associativa, salvo quanto attribuito per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea, redige i bilanci consuntivo e preventivo dell'attività, il programma di lavoro dell'Associazione per il nuovo anno nonché ogni altro documento previsto dalla legge.

Il Consiglio può farsi coadiuvare, ove lo ritenga opportuno, da comitati da esso nominati, anche con carattere permanente, per le attività scientifiche o

assistenziali e per le iniziative o manifestazioni volte alla raccolta di fondi.

Può inoltre nominare direttori generali, direttori, coordinatori generali, coordinatori, procuratori ad negotia e mandatari in genere, determinandone i poteri per singoli atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

Art. 19

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vice presidente, dal segretario e dal tesoriere.

Il comitato esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatagli dal consiglio direttivo.

Per le convocazioni delle adunanze del comitato esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le adunanze del consiglio direttivo.

Art. 20

L'Associazione invierà al Consiglio Nazionale e al Comitato Regionale, entro trenta giorni dall'approvazione, copia dei verbali delle sedute del Consiglio dell'Associazione, dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, dei bilanci e della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché una relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, convoca le Assemblee e le adunanze del Consiglio e del Comitato esecutivo, ne dirige i lavori, presenta annualmente all'Assemblea la relazione morale e gestionale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice-Presidente. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento del Vice-Presidente, può delegare ad un Consigliere i suoi poteri; in mancanza di delega, provvede il Consigliere più anziano di età.

Art. 22

Il Segretario è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere del Consiglio, redige i verbali delle adunanze del Consiglio del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea dei Soci.

Art. 23

Il Tesoriere esercita le attribuzioni di competenza, tiene il registro delle entrate e delle uscite, cura lo schedario, il tesseramento dei Soci, di cui tiene aggiornato il registro, è custode del patrimonio dell'Associazione, ne esige le rendite, le quote, le

obbligazioni, esegue i pagamenti su ordine scritto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 24

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea contemporaneamente alla elezione dei membri del Consiglio direttivo, con la stessa procedura.

Il Collegio nomina nel suo seno un Presidente con votazioni a scrutinio segreto.

I Revisori vigilano sull'attività contabile dell'Associazione e redigono la relazione annuale sui bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 25

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito da cinquanta milioni (pari ad euro 25.822,84 = venticinquemilaottocentoventidue e centesimi ottantaquattro) in titoli di Stato da rinnovarsi a scadenza.

Tale patrimonio potrà essere incrementato da eredità, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi comprese le quote di associazione, i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

L'Associazione non impegna la responsabilità dell'Associazione Nazionale per le obbligazioni da essa assunte.

Essa verserà all'Associazione Nazionale una percentuale delle quote associative nella misura stabilita anno per anno dall'Assemblea Nazionale.

Art. 26

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse diretta-

mente connesse.

Art. 27

Ogni eventuale modifica del presente statuto deve essere approvata dall'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 28

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), preferibilmente aderente all'AIAS Nazionale, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'Arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio.

Per tutto quanto non regolamentato dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.